

AULA 'B'

00340.15

F n + C. U + SGNAZ. -
RICORSO UTERIORI
IMPORTO C. U.

13 GEN. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DALLI ESENTE DALLI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: danno
de *malattia*
professionale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 23505/2013

Cron. *360*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FEDERICO ROSELLI	- Rel. Presidente - Ud. 12/11/2014
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS	- Consigliere - PU
Dott. GIUSEPPE BRONZINI	- Consigliere -
Dott. ANTONIO MANNA	- Consigliere -
Dott. LUCIA TRIA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23505-2013 proposto da:

	elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA	presso lo studio
dell'avvocato	che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato	
giusta delega in atti;	

- *ricorrente* -

2014

3404

contro

S.P.A. p.i.	in persona del legale
rappresentante <u>pro tempore</u> ,	elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA	presso lo studio

dell'avvocato

rappresentato e difeso

dall'avvocato

giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 193/2013 della CORTE D'APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI ~~TA~~ TARANTO, depositata il
26/07/2013 R.G.N. 467/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
ROSELLI;

udito l'Avvocato

;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

23565/13

SENTENZA

Ritenuto che con sentenza del 26 luglio 2013 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da _____ contro la datrice di lavoro s.p.a.

(_____) ed intesa ad ottenere i danni biologico e morale da malattia professionale ossia da una ipoacusia del tre per cento, derivata dalla guida di autobus con motori diesel fin dal 1979 e del lavoro in officina riparazioni per 18 mesi;

che ad avviso della Corte il lavoratore non aveva allegato l'inadempimento della datrice di lavoro ad alcun obbligo di sicurezza, gravante su di essa ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.;

che infatti le deposizioni di due colleghi del _____ uno autista ed l'altro bigliettaio, erano risultate troppo generiche mentre la consulenza tecnica, disposta d'ufficio in primo grado, si era basata solo su notizie fornite dall'interessato;

che, non potendo la responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, fondarsi solo su l'elemento oggettivo del danno, non risultava quale mezzo di protezione avesse trascurato la datrice di lavoro, la quale secondo le deposizioni testimoniali, aveva sottoposto a periodica revisione gli autobus, idonei al funzionamento come da specifica documentazione;

che la breve durata del lavoro in officina rendevano quel tipo di lavoro insignificante rispetto all'accertata modesta ipoacusia;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il _____ mentre la s.p.a. _____ resiste con controricorso, illustrato ance da memoria.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2087 cod. civ. e 32 Cost., evocando "obblighi" gravanti sul datore di lavoro ed una sua colpa per un "fatto-reato" e di "tutte le cautele" idonee ad evitare il rischio lavorativo;

Tedrico Rovelli

23505/13

che il motivo è privo di fondamento poiché il prestatore di lavoro, che chieda al datore il risarcimento del danno alla salute per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., ha l'onere di indicare le dette misure, stante che altrimenti si affermerebbe un principio di responsabilità oggettiva, contrastante con gli artt. 1218 e 2043 cod. civ., secondo cui basterebbe l'evento dannoso a provare il mancato uso dei detti mezzi (Cass. 17 maggio 2013 n. 12089);

che nel caso di specie la società convenuta in giudizio ha provato con documenti l'idoneità al funzionamento degli autobus guidati dall'attuale ricorrente e, con testimoni, la periodica revisione, mentre l'attuale ricorrente non indica neppure quali strumenti di contrasto del rumore, asseritamente pericoloso, essa avrebbe dovuto adoperare;

che col secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione "di un fatto decisivo della controversia" ma poi si riferisce a diversi fatti (danno biologico, lavoro rischioso, deposizioni testimoniali) onde il motivo, per il suo contenuto perplessivo e generico, dev'essere dichiarato inammissibile;

che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00, oltre ad euro tremila /00 per compensi professionali, più accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2014

Il Presidente ed estensore

Federico Ronelli

/o



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Deposito in Cancelleria
oggi, 13 GEN. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Virgilio Palaggi